

Regolamento per le Progressioni nei differenziali economici di professionalità del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria

(ai sensi dell'art. 4 CCNL 21/02/2024)

Istituto Tumori "Giovanni Paolo II"
Bari

Bari, 10-12-2024

Parte Pubblica

DA *[Signature]*

DS *[Signature]*

In Sc. p.f. *[Signature]*

MR. AGRU *[Signature]*

Segretario *[Signature]*

Parte Sindacale

ASL FA *[Signature]*

UIL FPL *[Signature]*

FP CGIL *[Signature]*

INDICE

Progressione nei differenziali economici di professionalità	ART. 1
Requisiti di ammissione alla selezione	ART. 2
Definizione delle risorse disponibili	ART. 3
Criteri per la ripartizione dei differenziali	ART. 4
Atti propedeutici alla selezione	ART. 5
Criteri di selezione	ART. 6
Modalità di presentazione della domanda	ART. 7
Definizione delle graduatorie di selezione	ART. 8
Procedure di attribuzione dei benefici economici	ART. 9
Validità delle graduatorie	ART. 10
Accesso agli atti di selezione	ART. 11
Norma finale	ART. 12

ART. 1 – Progressione nei differenziali economici di professionalità

Al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito nello svolgimento delle attribuzioni proprie del profilo di appartenenza, ai dipendenti della Sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria (CCNL 21 febbraio 2024) con il profilo professionale di Collaboratore professionale di ricerca sanitaria sono attribuibili, mediante procedure selettive interne, "differenziali economici di professionalità", d'ora innanzi "differenziali" da intendersi come incrementi stabili del trattamento economico.

I differenziali sono attribuiti con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di sottoscrizione del contratto integrativo nel quale gli stessi sono finanziati e non possono essere attribuiti al personale con profilo di Ricercatore sanitario, ai sensi dell'art. 4, comma 7, CCNL 21 febbraio 2024.

ART. 2 – Requisiti di ammissione alla selezione

Accedono alla selezione interna per le progressioni economiche all'interno del profilo di Collaboratore professionale di ricerca sanitaria, i dipendenti in servizio al 1° Gennaio dell'anno di attribuzione delle progressioni presso l'Istituto che vantino:


- a) almeno due anni di permanenza nel differenziale economico in godimento per il personale assunto a tempo determinato;
- b) almeno tre anni di permanenza nel differenziale economico in godimento per il personale assunto a tempo indeterminato;
- c) che non siano stati destinatari nel biennio precedente di sanzioni disciplinari superiori alla multa;
- d) che non siano già collocati nel differenziale massimo del profilo di appartenenza.

La verifica della sussistenza dei requisiti è effettuata dalla UOC Area Gestione Risorse Umane, ai sensi del DPR 445/2000.

ART. 3 – Definizione delle risorse disponibili

Le parti concordano che annualmente saranno definite le quote da destinare, nel rispetto del principio di selettività di cui alla circolare MEF n. 15 del 16 maggio 2019 e nei limiti finanziari di cui all'art. 18 del CCNL 21/02/2024, alla attribuzione dei differenziali economici in favore del personale inquadrato nel profilo di Collaboratore professionale di ricerca sanitaria.

A tal fine verrà indetta una selezione interna per l'attribuzione dei differenziali economici ulteriori rispetto a quelli in godimento; si precisa che la procedura è riferita "... ad un numero limitato di dipendenti" in



conformità a quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, del d.lgs. n.150/2009 e s.m.i., assicurando il principio di selettività.

ART. 4 – Criteri per la ripartizione dei differenziali

Per stabilire il numero delle progressioni economiche possibili, tenuto conto delle complessive risorse finanziarie disponibili e dell'importo concordato da destinare alla presente procedura di progressione economica nel limite stabilito all'art. 1, in applicazione del richiamato "principio di selettività" rispetto alla platea del personale avente diritto a partecipare, si calcola il rapporto di incidenza, in termini di spesa, della numerosità del personale in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente alle progressioni, distinto per il valore del differenziale economico di destinazione. La percentuale di incidenza dei passaggi così ottenuta, rapportata sulle somme a disposizione, determina la somma a disposizione per i passaggi nei differenziali economici.

Eventuali risorse che si rendessero residue dopo aver attribuito al personale la progressione economica saranno utilizzate nell'anno di riferimento come premi correlati alla performance.

ART. 5 – Atti propedeutici alla selezione

L'Amministrazione indice avviso di selezione interna, per soli titoli, per l'individuazione del personale cui attribuire la progressione economica.

L'Avviso di selezione va pubblicato per almeno dieci giorni nella sezione del sito internet aziendale "Amministrazione Trasparente - bandi e concorsi – avvisi interni" ed allo stesso va data la massima diffusione a livello aziendale sul Portale del Dipendente.

ART. 6 – Criteri di selezione

L'attribuzione del differenziale economico ha luogo, previa valutazione selettiva dei titoli, nel rispetto dei principi generali enunciati all'art. 4, comma 3, lettera c) del CCNL 21.02.2024.

In particolare, il punteggio finale espresso in centesimi viene assegnato secondo i seguenti criteri:

1) Valutazione permanente del personale del comparto – max 40 punti

Ai fini della progressione economica, verranno prese in considerazione le valutazioni individuali annuali relative all'ultimo triennio, circa la qualità professionale espressa dai singoli dipendenti in ambito lavorativo derivanti dall'applicazione della metodologia di valutazione permanente vigente in Istituto.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio di valutazione utile per le progressioni, si considera il valore risultante dalla media delle valutazioni individuali annuali dell'ultimo triennio.

Qualora le stesse derivassero da sistemi di valutazione differenti da quelli in essere, ai fini della suddetta media, gli stessi dovranno essere preventivamente normalizzati alla scala di valutazione vigente.

(per il Bando: indicare casistica di dipendente proveniente da altro ente o azienda)

Alla media delle valutazioni individuali dell'ultimo triennio viene attribuito un massimo di 40 punti come segue:

- media valutazione da 60 a 70 punti 20;
- media valutazione da 71 a 80 punti 24;
- media valutazione da 81 a 85 punti 28;
- media valutazione da 86 a 90 punti 32;
- media valutazione da 91 a 95 punti 36;
- media valutazione da 96 a 100 punti 40.

2) Esperienza lavorativa/professionale – max 40 punti

Saranno valutati i servizi prestati al 31 dicembre dell'anno precedente alla progressione. Per "esperienza professionale" deve intendersi quella riportata all'art. 4, comma 3, lettera c), seconda alinea, del CCNL 21.02.2024.

La valutazione avviene attribuendo per ogni anno di servizio, a tempo indeterminato e determinato:

- a) **Punti 1** per anno per il servizio prestato fino al raggiungimento massimo di 20 punti;
- b) **Punti 2** per ciascun anno di anzianità di fascia con decorrenza dall'anno dell'attribuzione dell'ultima fascia economica con l'assegnazione di un punteggio massimo di 20 punti.

Per l'attribuzione del punteggio riferito all'Esperienza lavorativa/professionale si stabiliscono gli ulteriori seguenti principi:


I periodi prestati a part time vengono conteggiati in funzione dell'effettiva prestazione lavorativa.

Per l'attribuzione del punteggio riferito all'Esperienza lavorativa/professionale si stabiliscono gli ulteriori seguenti principi:

- non aver superato i 100 giorni di assenza dal servizio nell'anno antecedente la data di decorrenza dei differenziali economici di professionalità.

Ai fini del conteggio non sono considerate assenza dal servizio:

- Ferie - Riposi / recuperi
- Riposo per rischio radiologico
- Congedi per maternità o paternità



- Congedi parentali e per malattia bambino
- Permessi mensili ex legge n. 104/1992, art. 33 commi 3 e 6
- Infortunio sul lavoro
- Malattia per causa di servizio
- Malattie per grave patologia come da certificazione medico-legale specifica (terapie salvavita)
- Assenze per ricovero ospedaliero e convalescenza post ricovero
- Assenza per malattia dipendenti con invalidità personale superiore al 70% per cure per recupero psicofisico
- Permessi e distacco sindacale
- Comando presso altre aziende o enti pubblici
- Congedo per interdizione anticipata/post partum allattamento a rischio
- Congedo per le donne vittima di violenza.

La verifica della sussistenza dei requisiti è effettuata dalla UOC Area Gestione Risorse Umane dell'Istituto, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

3) Titoli di studio, di formazione/aggiornamento – max 20 punti

3.1 Per i titoli di studio sono attribuibili **sino a 15 punti** così distinti:

- a) Diploma di Laurea magistrale (vecchio e nuovo ordinamento), Diploma di Laurea specialistica attinenti il profilo di appartenenza: **punti 4** (punteggio che assorbe punti 2 della Laurea triennale);
- b) Diploma di Laurea triennale attinente il profilo di appartenenza: **punti 2**;
- c) Titoli dichiarati equipollenti, con decreti del Ministro della Sanità, al diploma di laurea triennale per le professioni sanitarie Tecniche, quelle della Riabilitazione, per la professione Infermieristica-Ostetrica e per le professioni della Prevenzione: **punti 2**;
- d) Master I° livello/Abilitazione allo svolgimento di funzioni di coordinamento e direttive: **punti 2**;
- e) Dottorato di ricerca/diploma di specializzazione: **punti 3**;
- f) Master II° livello: **punti 2,5**.


3.2 Per i titoli di formazione/aggiornamento sono attribuibili **sino a 5 punti** così distinti:

- a) Corsi da 1 a 3 giorni: **punti 0,5**;
- b) Corsi superiori ai 3 giorni e fino a 10 giorni: **punti 1**;
- c) Corsi superiori ai 10 giorni: **punti 2**;

Gli attestati di partecipazione ai corsi articolati in ore vengono rapportati a 1 giornata ogni 6 ore.

Per l'attribuzione del punteggio riferito ai Titoli di studio e di aggiornamento si stabiliscono gli ulteriori seguenti principi:








- sono considerati titoli di studio e di aggiornamento attinenti al profilo di appartenenza, quelli previsti dalla declaratoria contrattuale come requisiti di accesso dall'esterno;
- l'elenco dei titoli valutabili è esaustivo e non sono valutabili titoli non presenti in elenco;
- per tutto il personale non verrà conteggiato il titolo di studio inferiore se in possesso di quello superiore;
- per tutto il personale il titolo che costituisce requisito di accesso al profilo ricoperto non verrà conteggiato;
- per i titoli di aggiornamento saranno considerati solo quelli effettuati nell'ultimo triennio.

ART. 7 – Modalità di presentazione della domanda

La modalità di presentazione della domanda sarà descritta nell'Avviso interno per la progressione nei differenziali economici di professionalità.

La domanda di partecipazione costituisce autodichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e sostituisce ogni tipo di documentazione comprovante i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti.

I punteggi saranno attribuiti in base a quanto dichiarato dal dipendente in sede di compilazione della domanda, nel rispetto dei principi fissati, per ogni criterio di selezione, all'art. 6 del presente "Regolamento per la progressione nei differenziali economici di professionalità".

Non saranno valutati servizi e/o altri titoli che non siano espressamente e correttamente dichiarati dal candidato in sede di compilazione della domanda.

In ragione di oggettive esigenze di celerità del procedimento e del fatto che la capacità di corretta compilazione della domanda assume carattere di doverosità da parte del dipendente pubblico, non è consentito fare riferimento a documenti, atti, certificati e/o altre informazioni già in possesso dell'Istituto.

Il dipendente che rilasci autodichiarazioni mendaci incorrerà nelle sanzioni di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsità negli atti o di dichiarazioni.

ART. 8 – Definizione delle graduatorie di selezione

Al termine della selezione, saranno attribuiti i punteggi spettanti sulla scorta delle dichiarazioni rese dai dipendenti, anche sulla base di controlli a campione, e saranno formulate apposite graduatorie suddivise per ruolo e differenziale economico.

In caso di parità di punteggio il differenziale economico, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera d) del CCNL 21.02.2024, sarà attribuito secondo i seguenti criteri di priorità:

1. Al personale che abbia conseguito il minor numero di differenziali economici;
2. Al personale con il maggiore numero di anni di permanenza nel differenziale economico;

3. Al Personale con maggiore età anagrafica.

ART. 9 – Procedure di attribuzione dei benefici economici

Al personale utilmente collocato, rispetto al numero previsto in sede di contrattazione integrativa, è attribuita - con atto del Direttore Generale e con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di competenza - la progressione nei differenziali economici di professionalità.

ART. 10 – Validità delle graduatorie

Le graduatorie hanno validità esclusivamente per le progressioni economiche individuate per l'anno di riferimento.

ART. 11 – Accesso agli atti di selezione

L'accesso agli atti della valutazione selettiva ha luogo con le procedure di cui agli artt. 22 e segg. della legge n. 241/90 ed è consentito, limitatamente ai dipendenti aventi titolo, al termine del relativo procedimento e, comunque, non prima dell'approvazione della graduatoria.

I partecipanti possono avere accesso agli atti della procedura senza la necessità che i controinteressati siano preventivamente informati o possano in qualche modo opporsi.

Le domande ed i documenti prodotti dai candidati, le schede di valutazione costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa la riservatezza a tutela dei terzi, dal momento che i partecipanti, prendendo parte alla procedura, hanno implicitamente acconsentito a misurarsi in una procedura selettiva in cui è necessaria la comparazione dei titoli di ciascuno.

Tali atti, quindi, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera dei partecipanti che pertanto non assumono la veste di controinteressati in senso tecnico.

ART 12 - Norma finale

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento al CCNL vigente e ad ogni altra normativa riguardante la materia.